



COPIA

COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE

n. 37 del 07/04/2021

Oggetto: Direttive in merito alla sottoscrizione con il Tribunale di Viterbo di una Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità (messa alla prova).-

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 16.46 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Cinzia Pellegrini - sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Cinzia Pellegrini	sindaco	s	
Pinzi Roberto	vice sindaco	s	
Pifferi Alessandro	assessore	s	

Presenti 3 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-L'art. 186, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze";

-L'art. 187 comma 8 bis, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al DPR309/90";

-L'art. 73 comma 5 bis del DPR n.309/1990 prevede: nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotropo, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste... OMISSIS";

-L'art. 165 C.P. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

-L'art. 3 della Legge 28.04.2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l'inserimento, dopo l'art. 168 del codice penale, dell'art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), il quale stabilisce che: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. ...OMISSIS....";

Considerato che la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni...OMISSIS....La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta...OMISSIS";

L'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274) stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su

delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Provincie, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Visto che il Comune di Proceno rientra tra gli Enti indicati nell'art.1 del citato Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001 e, quindi, intende aderire alla richiamata convenzione;

Impartire direttive affinché sia richiesto al Tribunale di Viterbo l'invio del previsto schema di convenzione da poter stipulare con il Tribunale stesso per consentire ai cittadini che incorrano nelle sanzioni di cui in premessa di poter usufruire delle alternative consentite dalla legge in sostituzione delle pene inflitte;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di comunicare al Tribunale di Viterbo la disponibilità del Comune di Proceno ad aderire ad apposita convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del decreto legislativo 30.04.1992 n.285, dell'art.73, comma 5-bis del DPR n.309 del 09.10.1990, dell'art.165 c.p., dell'art.168-bis c.p. (messa alla prova);

Di richiedere quindi al Tribunale di Viterbo l'invio dello schema di convenzione da sottoscrivere per consentire ai cittadini che incorrano nelle sanzioni di cui in premessa di poter usufruire delle alternative consentite dalla legge in sostituzione delle pene inflitte;

Di rendere il presente atto, con separata votazione all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Roberto Pinzi

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Cinzia Pellegrini*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **19/04/2021** al **04/05/2021** al n. **200** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 19/04/2021
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/04/2021 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Proceno li **07/04/2021**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993